

SERVIZI ASSICURATIVI ALL RISK ED RCT/O SERVIZIO
ASSICURATIVO ALL RISKS ED RCT/O TRATTA AUTOSTRADALE A5
QUINCINETTO-AOSTA E RACCORDO AUTOSTRADALE A5-SS27 DEL
GRAN SAN BERNARDO

CIG XXXXXXXXXX

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

TRA

La Società Autostrade Valdostane - S.A.V. S.p.A., con sede legale in Châtillon (AO), strada Barat n. 13 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00040490070 in appresso denominata "Committente", in persona del sig. _____, nato a _____ il _____ giusti i poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione del _____, da una parte

E

La Società _____ con sede legale in _____, capitale sociale Euro _____, codice fiscale partita Iva _____ e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____ in seguito più brevemente denominato "Appaltatore", in persona del suo _____ sig. _____, nato a _____ il _____, munito dei necessari poteri in forza della _____, dall'altra parte,

PREMESSO

a) che la Committente è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti subentrato ad A.N.A.S. S.p.A. ai sensi del combinato disposto dell'art. 11,

comma 5, del D.L. 216/2011 e dell'art. 36, comma 4, del D.L. 98/2011) per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Quincinetto-Aosta e del Raccordo autostradale tra la A5 e la S.S. 27 del Gran San Bernardo in forza della Convenzione stipulata in data 2 settembre 2009, approvata e resa esecutiva con Atto di Recepimento del 12 novembre 2010, e Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 22 febbraio 2018, approvato con DI n. 132 del 16 marzo 2018 e registrato alla Corte dei Conti il 23 aprile successivo;

- b) che la Committente, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di cui in epigrafe;
- c) che la Committente ha comunicato all'Appaltatore l'aggiudicazione con nota prot. _____ del _____;
- d) che la proposta di aggiudicazione è diventata immediatamente vincolante per l'Appaltatore, mentre per la Committente è diventata vincolante dopo la verifica degli adempimenti previsti per legge, per la sottoscrizione dei contratti; conseguentemente i rischi di cui al presente appalto sono stati comunque messi in copertura dalle ore 24.00 del 31.12.2023 anche in deroga all'art. 1901 del C.C.
- e) (eventuale) che per la stipula del presente contratto è stato rispettato il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 32, comma 10 del Codice);
- f) che l'Appaltatore ha studiato attentamente tutta la documentazione fornita dalla Committente, che considera completa ed esauriente;
- g) che il presente contratto viene stipulato in assenza della Informazione antimafia, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 11 Settembre 2020, n° 120.

Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo citato, la Committente recederà dal contratto.

a) che, ai fini del presente contratto si intende:

- per "Codice", il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la prestazione, a favore del Committente, di copertura assicurativa per i rischi di seguito elencati, attraverso la stipula di polizze dedicate, redatte in conformità a quanto specificatamente disciplinato nel Capitolato Tecnico, nonché in conformità alle migliorie offerte in sede di gara, così come accettate dalla Committente.

1) Polizza All Risks per la tratta autostradale A5 Quincinetto-Aosta e Raccordo autostradale A5-SS27 del Gran San Bernardo;

2) Polizza RCT/O.

ART. 3

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

La descrizione dei servizi è contenuta e disciplinata dal Capitolato Tecnico, documento vincolante e accettato dall'Appaltatore, che, unitamente all'offerta tecnica presentata in sede di gara, viene allegato al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 4

IMPORTO CONTRATTUALE E RIBASSO

L'importo contrattuale dei servizi oggetto dell'appalto (premio), al netto del

ribasso offerto del _____, ammonta presuntivamente ad € _____ e compresi oneri fiscali, tasse, imposte e oneri previsti nel Capitolato Tecnico per l'attività del broker incaricato, nonché quelli per la rete agenziale e/o di vendita delle Compagnie compresi oneri fiscali e tasse, di cui:

- € _____ per la polizza All Risks per la tratta autostradale A5 Quincinetto-Aosta e Raccordo autostradale A5-SS27 del Gran San Bernardo;
- € _____ per la polizza RCT/O;

ART. 5

PAGAMENTI E REGOLAZIONE DEL PREMIO

In deroga all'art. 1901 del Codice Civile, i premi annuali per ciascuna polizza, così come risultanti dall'offerta, vengono pagati dalla Committente per il tramite del broker in soluzione unica entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa.

ART. 6

REVISIONE PREZZI

È esclusa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali e non viene data attuazione all'art. 1664 comma 1 del Codice Civile.

ART. 7

DURATA DEL CONTRATTO

Le singole polizze hanno durata 12 mesi con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2023 alle ore 24.00 del 31.12.2024.

ART. 8

GARANZIE

L'Appaltatore, nel rispetto degli obblighi di costituzione di polizze di garanzia

previste dal Codice, ha costituito la cauzione definitiva nella misura e nei termini previsti dall'art. 53, comma 4 del Codice.

ART. 9

SUBAPPALTI

I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti in proprio dall'Appaltatore, il subappalto non è ammesso.

ART. 10

OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI

L'Appaltatore garantisce che al proprio personale, sia riconosciuta una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per CCNL di appartenenza nonché ad osservare scrupolosamente le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione, retribuzione dei lavoratori e corretta imposizione fiscale e versamento delle rate.

A comprova dell'ottemperanza di tali obblighi, la Committente richiede il DURC in corso di validità dell'Appaltatore nei modi e nei termini specifici previsti dalle norme vigenti.

L'Appaltatore si impegna a manlevare la Committente da ogni richiesta avanzata nei suoi confronti in merito all'osservanza delle norme in tema di retribuzione, contribuzione assicurativa e previdenziale relativa ai rispettivi loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del presente appalto.

ART. 11

RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE DURANTE L'ESECUZIONE

DEI SERVIZI

L'Appaltatore deve nominare un coordinatore per l'esecuzione dell'appalto, addetto all'organizzazione pratica delle attività, che sia l'interfaccia comunicativa con il Committente, nonché referente in caso di urgenze o anomalie legate alla gestione del contratto.

Le generalità e i recapiti telefonici del coordinatore per l'esecuzione dell'appalto devono essere comunicati alla Committente alla stipula del presente contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Committente anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il coordinatore per l'esecuzione dell'appalto e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo coordinatore per l'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore deve provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva del servizio avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità di una corretta esecuzione del servizio in relazione agli obblighi contrattuali.

Qualsiasi atto scritto attinente all'esecuzione del presente contratto può essere sottoscritto dal direttore generale/legale rappresentante o da un suo procuratore, i cui poteri devono risultare da specifico atto notarile.

L'Appaltatore risponde dell'operato del suo rappresentante.

ART. 12

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto di cessione anche parziale del contratto.

ART. 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente provvede a risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice,

nei casi sotto riportati:

- a) qualora sia intervenuto, così come previsto dall'art. 122, comma 2 lett. b) del Codice, a carico dell'Appaltatore un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione delle misure di prevenzione di cui al codice antimafia, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del Codice;
- b) per frode o grave negligenza o per grave inadempimento da parte dell'Appaltatore alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona esecuzione del servizio;

La Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto d'Appalto, secondo i criteri e le modalità indicati dall'art. 122 del Codice, nei casi sotto riportati:

- c) nel caso in cui sia intervenuta nei confronti dell'Appaltatore la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative in Italia per i rami afferenti le coperture assicurative relative all'oggetto del presente appalto per cui si presenta offerta, rilasciata dall'allora Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi del previgente T.U., approvato con D.P.R. 449/1959 e s.m.i., del D.Lgs. 175/1995 ovvero dall'IVASS, ai sensi del D.Lgs. 209/2005;
- d) in caso di mancato rispetto a quanto previsto dalla L. 136/2010;
- e) in caso di mancato rispetto della normativa in tema di lotta contro le infiltrazioni mafiose negli appalti;
- f) in caso di contravvenzione del divieto di cessione, anche parziale, del contratto;
- g) nel caso in cui sia stato stipulato il contratto in via d'urgenza e l'Appaltatore non abbia provveduto a comunicare, nei termini richiesti dalla Committente, l'indirizzo e i referenti del proprio ufficio operativo e dell'ufficio liquidazione sinistri, ai quali è stata demandata la gestione dei servizi oggetto d'appalto.

ART. 14**ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE E RESPONSABILITÀ**

Tutti gli oneri si intendono complessivi e compensati nei prezzi di cui all'art. 4.

L'Appaltatore è obbligato a dare puntuale attuazione, con oneri a proprio esclusivo carico, a quanto oggetto della propria offerta tecnica, che si allega al presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

L'Appaltatore risponde totalmente e incondizionatamente delle azioni e omissioni del suo operato e di quanto disposto e prescritto nell'ambito del suo incarico, tenendo sollevata e indenne, per qualsiasi evenienza anche nei confronti di terzi, la Committente.

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle prescrizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio affidatole, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente documento sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. La loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la sua responsabilità.

ART. 15**DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto d'appalto quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, fermo comunque quanto disposto, anche con riguardo ad eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica controversia. Il Foro competente è quello di Aosta, con esclusione di ogni altro Foro concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause.

ART. 16

GESTIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione PCA S.p.A. – Viale Isonzo 14.1 Milano.

Anche ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., la Committente e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti per la gestione delle polizze, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker.

L'Appaltatore dà atto che il pagamento dei premi al Broker Mandatario è liberatorio per la Committente, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° (decimo) giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Committente.

Tutte le comunicazioni riguardanti le polizze oggetto del presente contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del Broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

Al Broker verranno retrocesse provvigioni pari al 7% dei premi imponibili.

ART. 17

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

FINANZIARI

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume l'obbligo di rispettare le norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 effettuando tutti gli adempimenti ivi previsti in relazione all'esecuzione del presente contratto. In caso di inottemperanza, la Committente ha titolo per dichiarare il contratto risolto di diritto.

In particolare è fatto divieto all'Appaltatore di eseguire movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente contratto senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Devono essere comunicati dall'Appaltatore alla Committente e al Broker gli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ancorchè non in via esclusiva, dell'Appaltatore medesimo, nonché gli altri dati previsti dal citato comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Attraverso detto/i conto/i devono essere effettuati tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto ed ai contratti derivati dallo stesso.

Tutti i documenti emessi dall'Appaltatore devono contenere l'indicazione del CIG

Tutti i pagamenti vengono effettuati dalla Committente per il tramite del Broker esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

ART. 18

SPESE E REGIME FISCALE

L'Appaltatore deve provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla stipulazione del presente contratto, ivi comprese quelle di bollo e, se del caso, di copia e stampa degli elaborati inerenti al contratto.

Il presente contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, può essere registrato per effetto degli articoli 5, 6 e 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 solo in caso d'uso, con pagamento di un'imposta fissa a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara di essere iscritto all'Ufficio IVA di

ART. 19

PRESCRIZIONI PARTICOLARI SULLA VALIDITA' ED EFFICACIA

DEL CONTRATTO

Qualora intervenissero provvedimenti dell'Autorità concedente o dell'Autorità controllante o dell'Autorità giudiziaria, tali da incidere sulla validità e/o efficacia del presente appalto, l'Appaltatore non potrà avanzare nei confronti della Committente pretese di risarcimento danni o di indennizzo o di rimborso e/o rivalsa a seguito di atti e/o comportamenti conseguenti ai provvedimenti medesimi.

L'Appaltatore e la Committente riconoscono che la nullità di un articolo, o parte di esso, non comporterà la nullità totale del contratto.

Nel caso in cui gli atti ed i documenti facenti parte del presente contratto contengano prescrizioni alternative o discordanti, l'Appaltatore deve darne comunicazione alla Committente appena venutane a conoscenza e comunque prima di aver attuato la relativa prestazione.

Spetta esclusivamente alla Committente indicare quale delle prestazioni alternative o discordanti l'Appaltatore deve eseguire.

Resta comunque stabilito, anche indipendentemente dalla comunicazione dell'Appaltatore, che la Committente può, senza onere, indicare la prescrizione più onerosa per l'Appaltatore.

In caso di divergenza o non conformità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e quelle di uno o più allegati, prevalgono le disposizioni del contratto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e dal Capitolato Tecnico, le Parti fanno espresso rinvio alle norme del Codice.

ART. 20

INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, la Committente e l'Appaltatore convengono che i dati personali da ciascuna acquisiti al momento della

sottoscrizione del presente contratto e successivamente nel prosieguo del medesimo, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto convenzionale, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.

I dati saranno trattati in modo lecito, nel rispetto dei principi di correttezza e di riservatezza.

Potranno essere comunicati a terzi, tra i quali coloro che svolgono attività strumentali per conto del Titolare, nell'adempimento di obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalle disposizioni convenzionali che regolano il rapporto tra la Committente e l'Appaltatore, nonché nell'ambito dell'ordinario svolgimento dell'attività economica oggetto del presente rapporto.

La Committente e l'Appaltatore hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente scrivendo ai seguenti indirizzi e-mail: ufficio.privacy@a5sav.it, oppure scrivendo direttamente al Responsabile della Protezione Dati (DPO) nominato dalla SAV S.p.A. al seguente indirizzo email: dpo@a5sav.it

ART. 21

OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEL D.LGS. N. 231/2001 –

CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

L'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto citato, e si impegna ad attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico della Capogruppo ASTM S.p.A. adottato dalla Committente e pubblicato sul sito aziendale www.sav-a5.it di cui dichiara di aver preso ampia visione.

L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di tale obbligazione è considerata dalle Parti grave inadempimento e causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittima la Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato nonché a pretendere l'integrale ristoro dei danni subiti.

Art. 22

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE ED ALLEGATI

Vengono richiamati formalmente per fare parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, dei quali l'Appaltatore dichiara di avere piena ed edotta conoscenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile:

- 1) Capitolato Tecnico;
- 2) Polizza di garanzia (allegato non materialmente);
- 3) Offerta tecnica.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

Chatillon,

La Committente

L'Appaltatore

Le parti dichiarano di approvare specificatamente, nella loro completa interezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c., gli articoli: 2. "Oggetto del contratto", - 4. "Importo contrattuale e ribasso", - 5. "Pagamenti e regolazione del premio", - 6. "Revisione dei prezzi", - 7 "Durata del contratto", - 8 "Garanzie", - 9 "Subappalti", - 10 "Obblighi nei confronti dei lavoratori", - 13 "Risoluzione del

contratto”, - 14 “Oneri a carico dell’Appaltatore e Responsabilità”, - 15 “Definizione delle controversie – Foro competente”, 19 - “Prescrizioni particolari sulla validità ed efficacia del contratto”, - 21 “Ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, - 22 “Documentazione contrattuale ed allegati”.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

Chatillon,

La Committente

L’Appaltatore

IMPOSTA DI BOLLO DEL PRESENTE CONTRATTO STIPULATO IN FORMA DIGITALE E RELATIVI ALLEGATI E’ ASSOLTA IN MODO VIRTUALE – VERSAMENTO F24 DELL’APPALTATORE